



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: CHIARIMENTI SULLE LIMITAZIONI ALL'USO  
DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE**

Come previsto dall'art.20 del D.L. n.78/10, convertito dalla L. n.122/10, dal 31 maggio 2010 è stata ridotta da € 12.500 ad € 5.000 la soglia per la circolazione di strumenti di pagamento in forma libera, quali il contante, gli assegni trasferibili e i titoli al portatore: recentemente la Circolare n.281178 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito le prime indicazioni operative per la corretta applicazione pratica della norma.

- |   |
|---|
| ➤ Nel caso di violazioni commesse tra il 31 maggio 2010 e il 15 giugno 2010, quando riferite ad importi compresi tra € 5.000 e € 12.500 non si applicano le sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio.  |
| ➤ E' consentito il trasferimento di contanti e di titoli al portatore tra soggetti diversi solamente quando il valore oggetto del trasferimento è inferiore ad € 5.000. Il trasferimento di contanti o di titoli al portatore è vietato quando è effettuato con più pagamenti, singolarmente inferiori alla soglia ma complessivamente superiori alla stessa, artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge.   |
| ➤ E' consentita l'emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiali in forma libera solo per importi inferiori ad € 5.000 previa richiesta scritta e pagamento dell'imposta di bollo di € 1,50 per singolo modulo di assegno o vaglia. Gli assegni utilizzati non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento: pertanto, la soglia di € 5.000 va sempre considerata sempre per ciascun singolo assegno. |
| ➤ Gli assegni bancari e postali per importi pari o superiori ad € 5.000 devono sempre recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.   |
| ➤ Gli assegni emessi all'ordine del traente (i cosiddetti assegni "a me medesimo") non possono circolare, qualunque sia l'importo: l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario.  |
| ➤ Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore in circolazione deve essere inferiore ad € 5.000. I libretti che eccedono tale soglia alla data del 31 maggio 2010 devono essere estinti o ricondotti al di sotto di € 5.000 entro il 30 giugno 2011.  |

**Aspetti sanzionatori**

Le nuove sanzioni incidono non solo sul soggetto che compie l'irregolarità, ma anche su chi, tenuto a comunicarle agli enti competenti, omette tale obbligo. I professionisti tenuti agli adempimenti

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

antiriciclaggio che hanno notizia di infrazioni dei divieti devono comunicare tali infrazioni al Ministero dell'Economia per la relativa contestazione entro 30 giorni.

Alleghiamo un breve quadro riepilogativo degli aspetti sanzionatori:

- L'importo minimo della sanzione amministrativa è, in ogni caso, pari ad € 3.000.
- Per i trasferimenti di importo compreso tra € 5.000 e € 50.000 avvenuti in violazione delle norme previste è prevista una sanzione che va dall'1% al 40% dell'importo trasferito. Per i trasferimenti di importo superiore a € 50.000 avvenuti in violazione delle norme previste è prevista una sanzione che va dal 5% al 40% dell'importo trasferito.
- Per le violazioni relative a transazioni di importo non superiore ad € 250.000 è possibile usufruire di una sanzione ridotta nella misura pari al 2% dell'importo (se il pagamento della stessa avviene entro 60 giorni dalla notifica della contestazione). Per le violazioni relative alla circolazione degli assegni emessi all'ordine del traente non è prevista la facoltà di avvalersi della sanzione ridotta (in ogni caso sanzione minima pari a € 3.000).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

***firma***

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016